

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAGLIARI E IL COMUNE DI CARBONIA
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE
(ex art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)**

TRA

il **Comune di Cagliari**, con sede in Cagliari, nella via n. 145, avente codice fiscale e partita IVA n. 00147990923, legalmente rappresentato dal Sindaco Massimo Zedda, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente rappresentato;

E

il **Comune di Carbonia**, con sede in Carbonia, nella Piazza Roma, avente codice fiscale n. 81001610922 e partita IVA 0514170925, legalmente rappresentato dal Sindaco Pietro Morittu, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente rappresentato;

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, statuisce che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 98 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e l'art. 10 del D.P.R. del 4 Dicembre 1997 N. 465, prevedono la possibilità che l'Ufficio di Segreteria comunale e provinciale possa essere gestito in forma associata a mezzo di apposite convenzioni e che l'avvenuta costituzione sia comunicata alla Sezione dell'Agenzia;
- il Comune di Cagliari con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 4 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge, e il Comune di Carbonia, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, hanno disposto lo svolgimento delle funzioni di segretario generale in forma associata ai sensi dell' art. 98 del D.L.gs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. Il Comune di Cagliari e il Comune di Carbonia stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario generale, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario generale per l'espletamento delle funzioni che per disposizioni di legge, di statuto, di regolamento o provvedimento del sindaco ed altri equivalenti, sono attribuiti al Segretario generale dai singoli Enti.

ART. 2 - ENTE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Cagliari assume la veste di Comune capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Generale della Convenzione di segreteria di cui trattasi è individuato nel Segretario titolare del Comune di Cagliari.

2. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario Generale.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE – ORARIO DI LAVORO

1. Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.
2. Il Segretario assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio presso il Comune di Cagliari e presso il Comune di Carbonia in misura proporzionale al costo del servizio sostenuto da ciascun Ente.
3. Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Segretario in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti o di quelle eventualmente conferite dai Sindaci.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dai Vicesegretari.
5. Le assenze per congedi straordinari, per permessi e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco capo convenzione secondo quanto previsto dal CCNL e comunicate al Comune di Carbonia.
6. Le assenze per congedo ordinario sono comunicate dal Segretario Generale ad entrambi i Rappresentanti Legali dei due Enti.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI, RECIPROCI OBBLIGHI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei segretari comunali provinciali e dagli eventuali contratti decentrati, con oneri ripartiti tra i due Enti nella seguente misura:
 - Comune di Cagliari: 70%;
 - Comune di Carbonia: 30%.
2. La retribuzione di posizione sarà determinata da ciascun Ente, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 60 del vigente CCNL DEL 16.07.2024, e proporzionata al riparto degli oneri come definito nel precedente periodo del presente articolo.
3. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, eccetto l'indennità di risultato che sarà corrisposta al Segretario generale da ciascun Ente in proporzione al riparto degli oneri e sulla base della valutazione assegnata.
4. Il Comune di Cagliari procederà al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione e il Comune di Carbonia provvederà al rimborso delle quote a proprio carico entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il rimborso delle spese di viaggio per lo spostamento tra i due Enti sono a carico del Comune di Carbonia e da questo corrisposte al Segretario con cadenza trimestrale.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da verifiche dei due Enti da tenersi almeno un volta all'anno per analizzare l'andamento e i risultati della convenzione in essere al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Generale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario della segreteria convenzionata e fino a 30 giorni dopo la scadenza del mandato amministrativo dell'attuale Sindaco del Comune di Carbonia.
6. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque

momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe gli Enti;
- recesso unilaterale di uno degli Enti contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 24/4/1986 n.131.
7. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR n.642/1972, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

ART. 10 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.
8. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni consiliari dei due Enti sarà inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, Sezione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali per i consequenziali provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Cagliari

Comune di Carbonia